

FATTI E MISFATTI

CITTADINI E STATUTO ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

STATUTO COMUNALE GRAFFIGNANA (30.01.2004, delib. n. 2)

“Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi, anche mediante le commissioni comunali consultive”; (art. 76, comma 1 c).

Come promesso nel precedente aggiornamento del 7 gennaio 2010 relativo a diritti dei consiglieri comunali (compresi quelli di opposizione) così come previsti nello Statuto comunale vigente di Graffignana, proseguiamo nel rendere pubblica la prima parte relativa ai diritti dei cittadini singoli ed associati e doveri dell'amministrazione comunale nei loro confronti.

In un prossimo aggiornamento pubblicheremo la restante parte relativa ai cittadini singoli.

C) ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO (art. 76, 77, 78)

COMUNE, PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONI (art. 76 totale)

Il Comune:

- garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità;
- considera con favore il costituirsi di ogni associazione avente lo scopo di concorrere, con metodo democratico alla predetta attività;
- assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi, anche mediante le commissioni comunali consultive;
- favorisce il collegamento dei propri organi con le organizzazioni sociali e le associazioni e promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi vigenti e con le modalità fissate dall'apposito regolamento che deve garantire in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi, organismi e cittadini;
- utilizza le associazioni o le fondazioni per l'esercizio di servizi pubblici non aventi rilevanza industriale.

RICONOSCIMENTO INTERESSE COMUNALE ASSOCIAZIONI (art. 79, comma 1 parte 2^)

L'esercizio del diritto di partecipazione viene effettuato mediante il riconoscimento di interesse comunale delle Associazioni esistenti ed operanti nel territorio comunale, Associazioni sportive, Parrocchiali, Culturali, Assistenziali e di Volontariato.

REGISTRAZIONE, BILANCIO ASSOCIAZIONI (art. 77 comma 1, 2, 4)

- Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio; a tal fine la Giunta Comunale, a istanza degli interessati, registra le associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
- Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
- Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

CONSULTA, REGISTRO, PARERI PREVENTIVI ASSOCIAZIONI (art. 77 comma 5, 6, 7, 8)

- Il Comune può promuovere la consulta delle associazioni.
- Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai datai di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui opera.

- Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
- I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.

VOLONTARIATO, COMUNE, TUTELA INFORTUNISTICA (art. 78, com. 1, 2, 3)

- Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
- Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

PUBBLICIZZAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI (art. 86 c. 5)

- Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

D) PARTECIPAZIONE POPOLARE: ASSOCIAZIONI E CITTADINI (art. 79)

RICONOSCIMENTO INTERESSE COMUNALE ASSOCIAZIONI (art. 79, com. 1)

- Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono istanze di rilevanza sociale, di partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte programmatiche e ne promuove l'esercizio. Riconosce inoltre che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, decisioni e sui provvedimenti comunali che promuove e sostiene con adeguati contributi, mezzi e strumenti idonei. L'esercizio di tale diritto viene effettuato mediante il riconoscimento di interesse comunale delle Associazioni esistenti ed operanti nel territorio comunale, Associazioni sportive, Parrocchiali, Culturali, Assistenziali e di Volontariato.

IL COMUNE PROMUOVE, TUTELA, INCENTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI (art. 79, comma 2, 3, 4)

- Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
- Il Consiglio Comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.